



COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Gabinetto

PROGRESSIVO ANNUALE:
06 MAG 2009
PROG. n. 483

PROT. n. 55
del 06/05/2009

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: **Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana**

IL SINDACO

Visto l'articolo 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, che, nel modificare l'articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali, ha ampliato i poteri del Sindaco in materia di tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana come definite dal decreto 5 agosto 2008 del Ministro dell'Interno, secondo il comma 4 bis dell'articolo 54 nuovo testo;

Vista l'ordinanza sindacale n. 1110 del 2.10.2008, emanata ai sensi della normativa sopra richiamata, con la quale sono stati stabiliti i seguenti divieti con le relative sanzioni :

- a) è vietato impiegare minori o disabili nell'accattonaggio; in caso di violazione di tale divieto, salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e la contestuale informativa al Tribunale dei minori e alla ASL territoriale per quanto di competenza, nonché alla Procura della Repubblica se si ravvisi l'ipotesi di sfruttamento;
- b) è vietato impedire, anche temporaneamente, agli agenti accertatori di accedere, secondo l'articolo 13 della legge n. 689/1981, agli esercizi commerciali e ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa; in caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00;
- c) è vietato, a ridosso o all'interno o nella immediata prossimità di edifici pubblici, piazze, stazioni, monumenti, collocare in modo continuativo o abbandonare giacigli, materassi, sacchi a pelo, ovvero realizzare veri e propri bivacchi; in caso di violazione di tali divieti, fermo restando l'asporto del suddetto materiale, si applica la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00; la sanzione non si applica nei casi di assoluta indigenza della persona,

prevedendosi, oltre gli specifici interventi di operativa solidarietà, l'elaborazione di un apposito piano per potenziare i centri di assistenza e recupero dei senza fissa dimora;

- d) a chiunque imbratti o deturpi edifici pubblici, monumenti, attrezzi, strumenti ovvero oggetti e cose di arredo urbano si applica la sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 500,00;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1380 del 2 ottobre 2008 (Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana. Determinazione degli importi dei pagamenti in misura ridotta relativi a illeciti amministrativi) come modificata dalla deliberazione 4 dicembre 2000, n.1708, in particolare il punto nel quale viene determinato l'importo del pagamento in entità ridotta delle sanzioni pecuniarie relative agli illeciti amministrativi previsti dall'Ordinanza Sindacale 2 ottobre 2008, n.1110, "nella misura della metà della sanzione concretamente applicabile alla singola fattispecie secondo criteri oggettivi stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000";

viste, inoltre, le disposizioni della predetta deliberazione 1380/2008 con le quali si dettano indirizzi per l'avvio di un'energica azione di contrasto da parte dell'Amministrazione ai fenomeni che maggiormente incidono sull'incolumità pubblica e sulla sicurezza urbana, in armonia con quanto già disposto dall'ordinanza 1110/2008;

lette e condivise le osservazioni del Prefetto di Napoli in ordine alla valenza programmatica delle determinazioni della Giunta Comunale, di cui alla deliberazione 1380/2008, le quali "nel quadro della prevenzione e dell'eliminazione dei pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, possono trovare efficacia, se ritenuto necessario, solo in provvedimenti emanati dal Sindaco a norma del nuovo testo del comma 1 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000";

valutate le considerazioni espresse dal Comando di Polizia Municipale, circa la difficoltà di determinare in concreto l'entità delle sanzioni da applicare in rapporto alle specifiche situazioni di fatto relative alla violazione dei divieti disposti dalla predetta ordinanza;

ritenuto che la predisposizione di parametri costanti relativi sia alla prima applicazione della normativa sia alla eventuale reiterazione degli illeciti o al tempestivo pagamento della sanzione pecuniaria o ancora al ravvedimento operoso rende più rapida ed efficace l'attività di repressione ed agevola gli adempimenti da parte dei contravventori;

ritenuta, pertanto, l'esigenza di prevedere precisi criteri per l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinanza 2 ottobre 2008, n. 1110 alle specifiche situazioni di fatto e per l'attuazione delle misure previste dalla predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 1380/2008;

ravvisata l'opportunità di rideterminare il limite massimo delle sanzioni applicabili ad alcuni degli illeciti previsti dall'ordinanza 1110/2008, al fine di rispettare un criterio di proporzionalità tra le sanzioni previste per le diverse fattispecie e la gravità delle stesse fattispecie;

ritenuto, in particolare, di rideterminare in € 400,00 il limite massimo delle sanzioni applicabili per le violazioni del divieto di impedire, anche temporaneamente, agli agenti accertatori di accedere, secondo l'articolo 13 della legge n.689/1981, agli esercizi commerciali e ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa e per le violazioni del divieto di collocare in modo continuativo o abbandonare giacigli, materassi, sacchi a pelo, ovvero realizzare veri e propri bivacchi, a ridosso o all'interno o nella immediata prossimità di edifici pubblici, piazze, stazioni, monumenti;

considerata, inoltre, la necessità di intervenire per contrastare in maniera più efficace il fenomeno della circolazione di ciclomotori o motoveicoli sui marciapiedi e in altri spazi riservati ai pedoni, ritenendo che tale comportamento, in grado di provocare l'insorgenza di fattori di rischio per i pedoni nonché di impedire la fruizione libera, ordinata e indisturbata degli spazi pubblici, incida su entrambi i profili oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 54, comma 4, soprarichiamato, vale a dire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ritenuto, in particolare, di prevedere uno specifico divieto di circolazione con ciclomotori o motoveicoli sui marciapiedi e negli altri spazi riservati ai pedoni e l'applicazione, in caso di infrazione, di sanzioni adeguate nonché, per i casi di recidiva, della confisca del ciclomotore o motoveicolo;

ritenuto altresì di disciplinare il ripristino di spazi pubblici mediante la rimozione coattiva di cose, strutture e arredi abusivamente collocati su strada, piazze o marciapiedi;

valutata l'opportunità, per esigenze di chiarezza e di completezza, di sostituire con il presente provvedimento l'ordinanza 1110/2008, riportando e confermando i divieti ivi previsti con le integrazioni di cui alla presente ordinanza;

DISPONE

- 1) è vietato impiegare minori o disabili nell'accattonaggio; in caso di violazione di tale divieto, salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e la contestuale informativa al Tribunale dei minori e alla ASL territoriale per quanto di competenza, nonché alla Procura della repubblica se si ravvisi l'ipotesi di sfruttamento;
- 2) è vietato impedire, anche temporaneamente, agli agenti accertatori di accedere, secondo l'articolo 13 della legge n.689/1981, agli esercizi commerciali e ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa; in caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 400,00;
- 3) è vietato imbrattare o deturpare edifici pubblici, monumenti, attrezzi, strumenti, ovvero oggetti e cose di arredo urbano; in caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 500,00;
- 4) è vietato, a ridosso o all'interno o nella immediata prossimità di edifici pubblici, piazze, stazioni, monumenti, collocare in modo continuativo o abbandonare giacigli, materassi, sacchi a pelo, ovvero realizzare veri e propri bivacchi; in caso di violazione di tali divieti, fermo restando l'asporto del suddetto materiale, si applica la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 400,00; la sanzione non si applica nei casi di assoluta indigenza della persona, prevedendosi, oltre gli specifici interventi di operativa solidarietà, l'elaborazione di un apposito piano per potenziare i centri di assistenza e recupero dei senza fissa dimora;
- 5) è vietato circolare con ciclomotori o motoveicoli sui marciapiedi e nelle altre aree comunque riservate ai pedoni; in caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 400,00 e il sequestro del ciclomotore o motoveicolo; inoltre, in caso di reiterazione della violazione dello stesso divieto nei cinque anni successivi alla prima, è disposta la confisca del ciclomotore o motoveicolo;

- 6) per la determinazione concreta dell'entità delle sanzioni previste ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) precedenti si applicano i seguenti criteri:
- a) applicazione del minimo della sanzione nel caso di prima violazione;
 - b) applicazione del massimo della sanzione per violazioni della stessa disposizione commesse nei cinque anni successivi alla prima;
 - c) per le sole violazioni previste ai punti 1), 2), 3) e 4), in caso di pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, applicazione della sanzione in misura ridotta secondo l'importo stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale 1708/2008, cioè pari alla metà della sanzione concretamente applicabile secondo i criteri previsti dal presente provvedimento;
 - d) per la sola violazione prevista al punto 5), in caso di pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, applicazione della sanzione in misura ridotta secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1, della legge 689/1981;
 - e) per la sola violazione del divieto previsto al punto 3), ricorrendo il caso di prima violazione, la sanzione non si applica se il trasgressore provvede al ripristino integrale dello stato dei luoghi e fornisce la relativa documentazione nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/1981:
- 7) per effetto delle disposizioni di cui ai punti da 1) a 6), l'applicazione delle sanzioni in relazione alle diverse fattispecie, avverrà secondo il seguente schema riassuntivo:

Divieto di impiegare minori o disabili nell'accattonaggio	
Prima violazione	€ 200,00
Pagamento misura ridotta prima violazione	€ 100,00
Violazione nei 5 anni successivi	€ 500,00
Pagamento in misura ridotta violazioni nei 5 anni successivi	€ 250,00
Altro	Contestuale informativa al Tribunale dei minori e alla ASL territoriale per quanto di competenza, nonché alla Procura della Repubblica se si ravvisi l'ipotesi di sfruttamento

Divieto di impedire agli agenti accertatori di accedere, secondo l'articolo 13 della legge n. 689/1981, agli esercizi commerciali e ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa	
Prima violazione	€ 100,00
Pagamento misura ridotta prima violazione	€ 50,00
Violazione nei 5 anni successivi	€ 400,00
Pagamento in misura ridotta violazioni nei 5 anni successivi	€ 200,00

Divieto di imbrattare o deturpare edifici pubblici, monumenti, attrezzi, strumenti, ovvero oggetti e cose di arredo urbano	
Prima violazione	€ 200,00
Pagamento misura ridotta prima violazione	€ 100,00
Violazione nei 5 anni successivi	€ 500,00
Pagamento in misura ridotta violazioni nei 5 anni successivi	€ 250,00
Nel caso di ripristino integrale dello stato dei luoghi	Non si applica la sanzione nel caso di prima violazione

Divieto di collocare in modo continuativo o abbandonare giacigli, materassi, sacchi a pelo, ovvero realizzare veri e propri bivacchi a ridosso o all'interno o nella immediata prossimità di edifici pubblici, piazze, stazioni, monumenti.	
Prima violazione	€ 150,00
Pagamento misura ridotta prima violazione	€ 75,00
Violazione nei 5 anni successivi	€ 400,00
Pagamento in misura ridotta violazioni nei 5 anni successivi	€ 200,00
Casi di assoluta indigenza della persona	Non si applica la sanzione
Altro	Asporto del materiale

Divieto di circolare con ciclomotori o motoveicoli sui marciapiedi e in altre aree comunque riservate ai pedoni	
Prima violazione	€ 250,00
Violazione nei 5 anni successivi	€ 400,00
Pagamento in misura ridotta	Secondo art. 16, comma 1, l. 689/1981 (un terzo del massimo: € 133,33)
Altro	Sequestro del ciclomotore o motoveicolo
	Confisca del ciclomotore o motoveicolo in caso di violazione nei cinque anni successivi

- 8) al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, sia fisso che itinerante, nei casi di illegittima occupazione di suolo pubblico e di violazione delle norme in materia di esercizi commerciali, oltre alle sanzioni previste dai vigenti regolamenti e dal codice della

strada, i trasgressori devono provvedere alla rimozione di tutte le cose od opere con le quali è realizzata l'occupazione nei termini previsti al punto 9);

- 9) i trasgressori devono provvedere alla rimozione delle cose od opere di cui al punto 8) aventi dimensioni ridotte e direttamente asportabili immediatamente, cioè all'atto della contestazione della violazione; per le cose od opere di maggiore dimensione ovvero non immediatamente asportabili, gli agenti accertatori provvederanno ad assegnare ai trasgressori un termine per la rimozione; in caso di inosservanza dell'obbligo di rimozione nel termine assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione coattiva con spese a carico dei trasgressori;
- 10) l'occupazione abusiva di suolo pubblico mediante l'installazione di arredi o strutture, da parte di esercizi pubblici addetti alla somministrazione di alimenti o bevande, comporta, oltre le sanzioni previste dal codice della strada e dallo specifico regolamento comunale COSAP, la rimozione degli arredi e delle strutture utilizzate secondo le modalità previste al punto 11;
- 11) l'agente accertatore, con lo stesso verbale di contestazione, diffida il titolare dell'esercizio a ripristinare lo stato dei luoghi nel termine di dieci giorni oppure *ad horas* se la violazione crea grave pericolo per la sicurezza delle persone o per la circolazione pedonale e/o veicolare o per altri gravi motivi da specificarsi nel verbale; se l'interessato non vi provvede nel termine anzidetto, ovvero in quello eventualmente e per una sola volta prorogato dal competente Servizio comunale su richiesta motivata dalla complessità della rimozione, le strutture sono sequestrate, rimosse coattivamente a spese dell'inadempiente e trasportate in locali comunali di deposito; dell'operazione è redatto processo verbale contenente la sommaria descrizione del materiale sequestrato e rimosso, l'indicazione del locale ove esso verrà depositato e l'invito a ritirare il materiale entro novanta giorni; decorso questo termine senza la richiesta di restituzione e senza il pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di trasporto, il Dirigente competente dispone la confisca del materiale;
- 12) l'accertamento di difformità da quanto concesso ed autorizzato, ovvero di mancato rispetto di una o più condizioni generali o particolari regolanti la concessione, comporta la sospensione della concessione per un periodo pari ad un terzo della durata stabilita dal

provvedimento concessorio, fermo l'obbligo di pagamento del relativo canone e delle sanzioni previste dal Regolamento COSAP; la concessione è revocata nei casi di reiterazione delle difformità o di reiterazione della violazione degli obblighi previsti dal provvedimento concessorio o di violazione della sospensione o quando l'uso delle strutture e l'attività con esse svolta siano causa di grave disturbo alla quiete pubblica accertata dagli organi di Polizia Municipale o da altri organi di Pubblica sicurezza;

- 13) l'inosservanza della sospensione o della revoca del provvedimento concessorio determina il sequestro e la confisca delle installazioni di arredo, con le modalità previste al punto 11;
- 14) per l'attuazione degli indirizzi previsti con la deliberazione della Giunta Comunale n.1380 del 2 ottobre 2008, si impartiscono, inoltre, le seguenti direttive:
 - a) la prosecuzione da parte della Polizia Municipale dell'attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, secondo l'articolo 7, comma 15 bis, del Codice della strada, nonché mediante rapporto all'Autorità giudiziaria per i casi costituente il reato, oltre le sanzioni già previste a carico sia del parcheggiatore abusivo sia dell'automobilista per sosta in zona vietata o comunque illegittima;
 - b) il controllo, a mezzo della Polizia Municipale, nel corso dello svolgimento dei compiti propri, di strade, piazze ed altre aree pubbliche ove si pratica abitualmente lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti per riferirne agli organi di polizia dello Stato o direttamente all'Autorità giudiziaria, prevedendosi che tale attività sia attuata d'intesa e in coordinamento con le altre forze della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
 - c) l'immediata segnalazione, da parte della Polizia Municipale, agli organi competenti per i provvedimenti di espulsione o di allontanamento di persone in condizione di irregolarità nei casi in cui tali persone abbiano dato causa ad episodi che hanno reso necessario il ripristino della sicurezza urbana da parte della Polizia Municipale o delle altre forze di polizia;
 - d) la predisposizione di presidi di accertamento con etilometri, nelle ore serali e notturne, in prossimità di locali ove si consumano bevande alcoliche, soprattutto di quei locali che non dispongano di apparecchi per la misurazione del tasso alcolemico, al fine di prevenire ed impedire la guida in stato di ebbrezza, prevedendosi che tale attività sia esplicata dalla Polizia Municipale d'intesa con le altre forze di polizia;
 - e) la predisposizione da parte del Servizio "Contrasto delle nuove povertà e rete delle emergenze sociali" di apposite proposte riguardanti i piani volti a favorire percorsi virtuosi

- di inclusione sociale delle persone, quale ne sia la nazionalità e soprattutto se minorenni, coinvolte nel circuito della prostituzione, ed altre forme di intervento;
- f) la predisposizione, da parte dei Servizi “Sicurezza dei cittadini e sicurezza urbana” e “Viabilità e traffico” di concerto con il Comando della Polizia Municipale, dei necessari atti per il potenziamento del sistema di videosorveglianza nelle aree a rischio e in quelle di afflusso turistico;
- g) la predisposizione, a cura della Polizia Municipale, di specifici programmi di sicurezza riferiti ai punti strategici più esposti, con particolare riguardo agli accessi in città e ai luoghi di accoglimento dei turisti;
- 14) la presente ordinanza, che sostituisce l’ordinanza 2 ottobre 2008 n.1110, viene trasmessa al Prefetto ai sensi dell’art.54 , comma 4, del decreto legislativo 267/2000, come modificato dall’art.6 del decreto legge 92/2008, convertito con legge 125/2008, ed è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Napoli e agli Albi previsti presso tutte le Municipalità;
- 15) la presente ordinanza diviene esecutiva il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.

On. Rosa Iervolino Russo

R. Iervolino Russo

all'originale è composto da: 9 pagine.
Napoli, 06 MAG 2009
IL DIRIGENTE

